

Si dice, dalle mie parti, che "...la fretta fa i gatti ciechi..."! Eppure, non è raro che solerti poliziotti della strada – quale che sia la loro Amministrazione di appartenenza – trattino con eccessiva fretta il rilevamento del sinistro stradale, ancorché allo scopo di proseguire oltre, con altre attività. Ciò facendo, magari, riescono persino a concludere molte attività, prima del termine del servizio: il problema vero è un altro, però.

Quante di tutte queste attività giungeranno a buon fine? Riflettiamo su di un caso specifico, alla luce di quanto deciso dal Giudice dei Giudici.

Il caso odierno, è da riferire all'esito degli accertamenti tecnici effettuati a seguito del rilevamento di un sinistro stradale, con tasso alcoolemico superiore ai limiti di legge.

Prima di andare oltre, però, vale la pena di soffermarsi sul fatto, che con d. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, nel nostro ordinamento penale, è stato introdotto un nuovo istituto: la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. Istituto. quest'ultimo, applicabile soltanto per i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni e quindi, anche per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.

In tal caso, il giudice, nel valutare l'esistenza della circostanza previste dal nuovo art. 131-bis c.p., deve entrare nel merito della:

- condotta dell'agente;
- dell'esiguità del danno o del pericolo prodotto;
- mancanza di abitualità nel comportamento dell'offensore (1). Nel contempo, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, da correlarsi alla guida alterata, è comunque da

escludersi, allorguando la condotta:

- è caratterizzata da crudeltà, motivi abietti o futili:
- è indirizzata a persona con minorate possibilità di difesa:
- determina offese di particolare gravità (morte o lesioni gravissime).

Ciò premesso e tralasciando i casi generali, entriamo, adesso, nel merito di quanto è stato deciso dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 18159 del 11.04.2017⁽²⁾.

I Supremi Giudici, hanno valutato la legittimità della decisione del Tribunale di Asti che, riconoscendo la particolare tenuità del fatto, assolvevano un soggetto ebbro, che in epoca notturna, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale.

Intanto, perché veniva comunque esclusa l'aggravante dell'aver provocato quel sinistro stradale, sul rilievo che in base agli accertamenti svolti dagli operanti carabinieri della Stazione di Carmagnola, era emerso che l'incidente in cui era rimasto coinvolto l'imputato, era dipeso dall'esclusiva condotta colposa dell'altro conducente, il quale aveva ammesso di aver effettuato un'azzardata manovra di conversione senza accorgersi del sopraggiungere di un'altra vettura ed invadendone la corsia di pertinenza.

Ai fini della esclusione della punibilità, valorizzava poi il primo giudice:

- che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 0,9 g/l e guindi. di poco superiore rispetto al limite di rilevanza penale (0,8 g/l);
- che l'imputato non presentava alcuna sintomatologia tipica

dello stato di ebbrezza:

- che, infine, non si trattava di un comportamento abituale. A niente è valso il ricorso immediato del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, giacché:

- il motivo sostanziale che ha portato all'applicazione dell'esimente di cui all'art.131 bis c.p., è costituito dal modesto superamento del tasso alcolemico, dato di per sé non sufficiente dovendo sempre farsi riferimento ad altri elementi concreti della condotta:
- appariva di nessun rilievo la mancata segnalazione da parte degli operanti della presenza degli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza, poiché la materialità del reato non comprendeva anche la sopravvenuta incapacità di guida del veicolo:
- il mancato coinvolgimento nel sinistro stradale, senza provocazione del medesimo, riguarda unicamente la esclusione dell'aggravante, ma non può ridondare a favore del prevenuto, sotto il profilo della tenuità del fatto base contestato.

In punto di diritto, a Sezioni Unite (Sent. 26.02.2016, n. 13861)(3), il Supremo Collegio ha già ricordato che per il dato normativo del nuovo art. 131-bis c.p., il compito del giudice, in sostanza, non deve limitarsi alla considerazione della sola "quantità" di aggressione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ma deve estendersi all'analisi di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. In buona sostanza, il giudice deve operare una corretta distinzione tra fatto tipico e fatto storico, ove solo quest'ultimo assume rilevanza ai fini del giudizio di tenuità (o non tenuità) del fatto e, su queste basi, dunque, le Sezioni Unite, hanno enucleato il seguente principio di diritto: «essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza. non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto».

Con riferimento, poi, alla valutazione circa le modalità della condotta, le medesime Sezioni Unite attribuiscono rilevanza anche ai profili relativi all'intensità del dolo o al grado della colpa del soggetto attivo: il giudice, dunque, dovrà assumere le proprie determinazioni sulla possibile tenuità del fatto, anche valutando il concreto incidere sulla fattispecie concreta dell'elemento volitivo del reo.

In definitiva, secondo le Sezioni Unite, quindi, «emerge un dato di cruciale rilevo, che deve essere con forza rimarcato: l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza».

Orbene, per la IV Sezione della Corte di Cassazione, la motivazione dell'impugnata sentenza appare completa: il Tribunale, infatti, non si è limitato a valorizzare il lieve superamento del tasso alcolemico accertato rispetto al limite di rilevanza penale, ma ha anche evidenziato che l'imputato non manifestava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, tale da rappresentare pericolo per la

sicurezza della circolazione stradale, e che, trovatosi di fronte l'autovettura antagonista che aveva invaso la corsia di sua pertinenza, aveva tentato di evitare l'impatto con una brusca frenata, ponendo in essere una manovra di immediata reattività e controllo nella guida.

Mi sia consentita, quindi, una definitiva riflessione a margine. È ben chiaro, che le fonti probatorie del Tribunale sono: da un lato (per stabilire la rilevanza penale del fatto), l'esito dell'accertamento tecnico ed il superamento del valore di riferimento stabilito dal legislatore e, dall'altro (per stabilire la non punibilità del fatto), il conclamato comportamento di guida che manifesti, in quanto tale, l'inesistenza di un pericolo, grave ed attuale.

Ne discende, che la polizia giudiziaria stradale, per esigenze di giustizia - formale e sostanziale - non può certamente "accontentarsi" del dato strumentale dal quale si evince il livello alcolemico nel sangue di chi sia comunque rimasto coinvolto nel sinistro stradale, posto che, sia le responsabilità sul fatto, sia la valutazione sullo stato di alterazione e dunque, la responsabilità penale, è comunque il frutto della libera decisione del giudice: decisione, quest'ultima, che sarà evidentemente "condizionata" dalle c.d. fonti di prova, se ed in quanto acquisite dalla polizia giudiziaria stradale.

Tanto più, che alla luce di quanto oggi previsto dall'art. 131-bis c.p., l'eventuale mancanza di un approfondito accertamento urgente sullo stato psico-fisico dell'indagato, rischia di determinare la non punibilità per la contravvenzione all'art. 186 ss. del Nuovo Codice della Strada e di tutto ciò che, potenzialmente, ne discende.

(1) Al terzo comma dell'art. 131-bis c.p., è stabilito che il comportamento è abituale, nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

(2) In archivio giurisprudenza "Polnews", Maggioli Editore Rimini. (3) Cfr. http://www.penalecontemporaneo.it/d/4673-le-sezioni-unite-sull-applicabilita-del-nuovo-art-131-bis-cp-alle-contravvenzioni-stradali-art-186

*Consigliere Nazionale Asaps e Commissario presso il Corpo Polizia Municipale di Forte dei Marmi

www.asaps.it